



COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

ALLEGATO B

Schema di Convenzione per la concessione della gestione dell'impianto sportivo per il tennis di proprietà comunale di Bagno di Gavorrano – Piazza Donatori del Sangue

Il giorno _____, del mese di _____, dell'anno 2022 (duemilaventidue), presso la sede comunale,

TRA

il Comune di Gavorrano, piazza B. Buozzi 16, Gavorrano (GR), C.F. 00100750538, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, Responsabile dell'Area I Affari Generali, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Gavorrano, autorizzato a rappresentarlo ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. da Decreto del Sindaco n. 19 del 22/08/2022;

E

_____, avente sede legale in _____, via/piazza _____, C.F. _____, rappresentata dal sig/sig.ra _____, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della predetta _____ (successivamente denominato concessionario);

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. 663 del 29/11/2022 è stata indetta la procedura per la selezione del soggetto cui affidare in concessione la gestione dell'impianto sportivo per il tennis di Bagno di Gavorrano (successivamente solo impianto);
- con Determinazione n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata dell'istruttoria delle domande e della redazione della graduatoria;
- a seguito della verifica positiva dei requisiti indicati all'art. 10 dell'Avviso pubblico, con Determinazione n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione della gestione dell'impianto alla _____.

RICHIAMATE

- la Legge Regionale 27 febbraio 2015 n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;
- il *Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/05/2005 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 25/09/2013;
- il *Regolamento Comunale per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi* approvato con Delibera Commissariale - con i poteri del Consiglio Comunale – n. 13 del 09/12/2013



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Gavorrano affida la concessione dell'impianto sportivo per il tennis di proprietà comunale, ubicato all'interno del Parco pubblico di Bagno di Gavorrano – Piazza Donatori del Sangue, a _____, rappresentata dal sig./sig.ra _____.
2. La concessione è effettuata dal Comune e accettata dal concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nell'Avviso pubblico e nel presente atto.
3. La concessione prevede l'esecuzione di tutto quanto indicato nel progetto di gestione presentato dal concessionario in sede di gara.

Articolo 2 - Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo comunale ha i seguenti identificativi catastali: C.F. Foglio 83 particelle 1093, 589 e 587, ed è composto da:

- a) un campo da tennis di nuova realizzazione, in cemento con finitura in sintetico ("mantoflex");
- b) locale spogliatoi, il cui utilizzo è promiscuo con il soggetto gestore dell'adiacente pista polivalente;
- c) impianti tecnologici;
- d) area verde attigua ricompresa nel perimetro di recinzione.

Il campo da tennis è recintato con struttura tubolare h = mt. 1 circa sui lati lunghi e recinzione metallica h = mt. 3 circa a protezione nei lati corti.

L'intera area è completamente recintata con recinzione metallica h = mt. 2 circa.

L'impianto dispone di n. 2 uscite, di cui una carrabile verso Piazza Donatori del Sangue, e l'altra pedonale che collega il campo agli spogliatoi.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è di ____ anni e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. Tale durata è commisurata all'importo degli interventi di valorizzazione e miglioramento che il concessionario ha presentato in sede di gara e che si è impegnato, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della presente convenzione, a realizzare ed al canone di concessione proposto.

Articolo 4 – Canone di concessione

3. Il canone annuo di concessione è quello determinato nella proposta economica definita in sede di gara per un importo di _____.



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

4. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
5. Il Comune di Gavorrano prevede un contributo, che si concretizza mediante lo scomputo del canone di concessione annuo, a fronte dell'importo degli interventi di valorizzazione e miglioramento che il concessionario ha presentato in sede di gara e che si è impegnato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della presente convenzione, a realizzare.

Articolo 5 – Principi generali per la gestione dell'impianto

1. L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportiva agonistica e non agonistica e attività ludico-motoria-ricreativa, come definita dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21.
2. Per valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso.
3. Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibili.
4. La gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
5. Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Articolo 6 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'impianto

1. Il concessionario assume la gestione dell'impianto oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come risulta da sopralluogo effettuato in fase di gara, e quindi perfettamente noto al concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere.
2. La consegna dell'impianto avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso.
3. Al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui sarà responsabile il concessionario.
4. Il verbale di consistenza dell'impianto deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche.
5. Alla riconsegna dell'impianto, che deve essere lasciato libero da attrezzature e cose del concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 17



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

6. Il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'impianto, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.
7. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

Articolo 7 - Attività e oneri a carico del concessionario

1. Il Comune di Gavorrano consegna al concessionario l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il concessionario è tenuto a realizzare le opere e le strutture secondo il progetto e con i tempi previsti dal cronoprogramma presentati in sede di gara e con le modalità indicate dal successivo art. 8.
3. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, dall'Avviso pubblico e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.
4. Il concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
5. In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il concessionario è tenuto:
 - a) alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Gavorrano da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 - b) alla manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso, comprese le relative pertinenze, delle attrezzature e degli impianti tecnici costituenti l'impianto sportivo oggetto di affidamento nonché dell'area verde inclusa all'interno del perimetro dell'impianto;
 - c) all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
 - d) all'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

- e) all'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- f) al rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Gavorrano;
- g) ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
- h) ad adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria;
- i) a rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il Comune concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- j) a farsi carico del controllo periodico di tutti gli impianti ivi compresi gli impianti antincendio secondo la normativa vigente;
- k) agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la tassa per i rifiuti;
- l) al pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, se intestati al Comune, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. I contatori o dispositivi di misurazione devono essere resi accessibili in ogni momento per le verifiche o i controlli da parte del Comune;
- m) all'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto che dell'attività;
- n) a comunicare al Comune il nominativo del Direttore dell'impianto;
- o) all'obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge Regionale 9 ottobre 2015 n. 68 e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo;
- p) ad acquisire direttamente il parere rilasciato dal CONI in linea tecnico-sportiva, che riguarda tutti gli impianti sportivi pubblici o privati di uso pubblico, indipendentemente dalle modalità di finanziamento delle relative opere (mutui, project financing, fondi comunali) indipendentemente dalla presenza o meno di installazioni per spettatori, come stabilito dalla L. 526/1968, dal D.P.R. n. 616/1977 per i progetti di trasformazione di impianti sportivi.
- q) alla corresponsione del canone come indicato nel precedente art. 4);



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

r) alla gestione e manutenzione degli impianti tecnici, sia quella programmata che quella riparativa, affidandola a ditte qualificate, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune;

6. Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 8 – Lavori e nuove opere presentati in sede di gara e nel corso del periodo di concessione

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire gli interventi di valorizzazione e di miglioramento dotazionale dell'impianto presentati in sede di gara.
2. La realizzazione delle opere è eseguita a totale cura e spese del concessionario, previa presentazione agli uffici competenti, del relativo progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, corredato di cronoprogramma dettagliato, redatto da un tecnico abilitato. Tale progetto deve costituire lo sviluppo di quello presentato in sede di gara.
3. Per gli ulteriori lavori di miglioria, di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione non compresi nel progetto di cui al comma precedente, il concessionario è tenuto a presentare richiesta al Comune, con le medesime modalità, prescrizioni e condizioni ivi previste.
4. Il progetto esecutivo dell'intervento proposto, finalizzato all'attuazione di opere di miglioria, di adeguamento funzionale, o di riqualificazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che può richiedere al concessionario le modifiche opportune, anche richieste da altri enti, se competenti nel procedimento.
5. I lavori devono essere realizzati da imprese in possesso delle qualificazioni previste per i soggetti esecutori di lavori pubblici.
6. Gli oneri di progettazione, direzione lavori, certificazioni finali e accatastamento del bene sono a totale carico del concessionario.
7. I lavori devono essere realizzati nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma presentato in sede di gara. Il cronoprogramma può essere modificato previa approvazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale.
8. Il collaudo delle opere eseguite verrà effettuato dal Comune con le modalità previste dalla normativa in materia di lavori pubblici. A tal fine il concessionario dovrà comunicare al concedente, oltre all'inizio dei lavori, anche la fine degli stessi. Il collaudo sarà eseguito entro 3 mesi dalla comunicazione del concessionario.
9. Il concessionario ha l'obbligo, a sua cura e spese, di adeguare la scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.
10. Tutte le opere, gli interventi, le migliorie, realizzate sulla base della presente concessione saranno di proprietà del Comune di Gavorrano successivamente al collaudo delle opere.

Articolo 9 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'impianto



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

1. La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nel progetto di gestione presentato in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
3. Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo, con congruo avviso anticipato, e in accordo con il soggetto gestore, per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dallo stesso patrocinato.
4. Con riferimento alla gestione complessiva dell'impianto, ed in considerazione delle finalità della presente convenzione, ogni anno il concessionario ha l'obbligo di presentare:
 - a) entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano annuale delle manutenzioni ordinarie, che deve essere preventivamente approvato prima della sua realizzazione;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione tecnica sullo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto sportivo e sugli interventi manutentivi effettuati l'anno precedente, anche con riguardo agli impianti tecnologici, che riporti lo stato di manutenzione generale, le ispezioni periodiche e le verifiche di efficienza effettuate agli impianti anche in base alle leggi vigenti;

Articolo 10 - Locali e attrezzature

1. I locali e gli impianti devono essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà, e fatti salvi tutti gli interventi e lavori effettuati, che rimarranno di proprietà del Comune concedente.
2. Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'impianto, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.
3. Le attrezzature, gli arredi e l'area verde annessa all'impianto devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.
4. I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal concedente.
5. Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria anche quelli riguardanti l'area verde attigua all'impianto, come il taglio dell'erba o la potatura degli alberi.

2. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quelli concernenti la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici, senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e comportare modifiche alla destinazione d'uso.
5. La manutenzione straordinaria rimarrà a carico del Comune di Gavorrano salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte del concessionario, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e l'eventuale richiesta di risarcimento danni. La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata per iscritto al Comune a cura del concessionario, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie.
6. Qualora nel corso della gestione emergesse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria all'impianto o alle sue pertinenze, il concessionario potrà proporre all'Amministrazione comunale la realizzazione degli stessi a proprie spese; a fronte di tale proposta, potrà essere prevista l'erogazione di un contributo comunale da realizzarsi mediante lo scomputo del canone di concessione ed eventualmente, ai sensi del *Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali*, mediante il prolungamento della gestione fino ad un massimo di ulteriori anni dieci, in presenza di interventi particolarmente rilevanti.
7. L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto i profili igienico sanitari e di prevenzione incendi e di sicurezza. Per ogni intervento, deve essere data preventiva comunicazione scritta al personale tecnico del Comune di Gavorrano prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori; il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo il nullaosta del Comune. Qualora gli interventi di manutenzione ordinaria siano previsti nell'ambito di altro tipo di intervento, seguono le procedure autorizzative dell'intervento principale cui si accompagnano.



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

8. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva prodotta dal concessionario mediante _____.
9. La mancata realizzazione delle manutenzioni, salve le ulteriori conseguenze previste dalla presente convenzione, comporta l'impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 12 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

1. Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune di Gavorrano sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari.
2. Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.
3. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa e qualsiasi forma di pubblicità collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico.

Articolo 13 - Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

1. Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti all'impianto rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono.

Articolo 14 - Vicende soggettive del concessionario

3. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.
4. Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti all'art 10 dell'Avviso relativo alla procedura di gara per la concessione.
5. Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 15 - Controlli



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

1. Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'impianto, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'impianto e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

Articolo 16 - Divieto di sub-concessione

1. E' fatto divieto alla Società di sub-concedere il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite nell'Avviso di gara.

Articolo 17 - Cauzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, e meglio chiarito all'art. 8 dell'Avviso di gara, il concessionario ha stipulato:
 - a) _____, pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione, a garanzia degli impegni assunti;
 - b) una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, pari al 20% dell'investimento proposto in sede di gara che sarà svincolata al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Gavorrano;
2. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.
3. In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.

Articolo 18 – Responsabilità e garanzie assicurative

1. La gestione dell'impianto in ogni sua parte, comprese quelle realizzate dal concessionario, si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.
3. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

4. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.
5. Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
6. Il massimale unico minimo di garanzia per sinistro e per anno assicurativo deve essere non inferiore a € 1.500.000,00, per ciascuna polizza.
7. Il concessionario ha stipulato e prodotto altresì, a copertura dell'impianto concesso, una polizza assicurativa contro incendi comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", con un massimale non inferiore ad € 100.000,00.
8. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.
9. Il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
10. Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l'Ufficio Cultura-Turismo-Sport prima della stipula del contratto di concessione.
11. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Salvo le diverse e più gravi conseguenze previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente contratto, al concessionario possono essere applicate sanzioni da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00 per le violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto ed, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) Ritardato pagamento del canone annuale;
 - b) Ritardata presentazione delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
 - c) Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata;
 - d) Applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle indicate in fase di gara;



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

- e) Accertate violazioni degli obblighi contrattualmente assunti.

Articolo 20 - Revoca e recesso della concessione

2. Il Comune di Gavorrano, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, ha la facoltà di revocare la concessione dell'impianto nei seguenti casi:
- a) Mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara;
 - b) Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Gavorrano;
 - c) Estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
 - d) Mancato pagamento del canone, previa formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Gavorrano.
3. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all'impianto rimangono di proprietà del Comune.
4. Il Comune di Gavorrano comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione con l'obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente, ma il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Gavorrano.

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
- a) scioglimento, cessazione dell'associazione sportiva;
 - b) perdita dei requisiti di ordine generale;
 - c) cessione o sub concessione della convenzione;
 - d) frode o malafede nell'esecuzione della convenzione;

Articolo 22 - Domicilio



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

1. Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso l'impianto affidato in concessione, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

Articolo 23 - Dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Gavorrano, con sede in Piazza B. Buozzi 16, Gavorrano (GR), in persona del Sindaco in carica.
2. Il Comune di Gavorrano raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la concessione dell'impianto sportivo.

Articolo 24 – Disposizioni generali e finali

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 8 del D.P.R. 26 aprile 1986 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n° 955.
2. Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si configura come un atto di concessione di impianto sportivo, ai sensi del vigente *Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi*, ed è regolato dal medesimo e dal *Regolamento per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi* per le parti non disciplinate dal presente contratto.
3. E' individuato il Foro di Grosseto quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI GAVORRANO
IL RESPONSABILE

PER IL CONCESSIONARIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE